COISP
COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
SINDACATO DI POLIZIA

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Prot. 441/15 S.N. Roma, 25 aprile 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro Pansa

OGGETTO: **Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**
LA STORIA INFINITA!!

ADESSO BASTA!!!!

Egregio Signor Capo della Polizia,

riguardo la questione riportata in oggetto **Le abbiamo scritto il 23 maggio 2014, il 2 febbraio 2015 e lo scorso 12 aprile, denunciando le assurde interpretazioni dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte di alcuni Questori della Repubblica, in particolare quelli di Roma, Macerata, Trieste, Genova e Savona.**

Questi "signori", strafottendosene delle circolari del Dipartimento della P.S., nella fattispecie la Direzione Centrale per le Risorse Umane, hanno preteso che il personale della Polizia di Stato fruisca del diritto (statuito da ben precise norme dello Stato, non certo da un cogl..ne qualsiasi) ad assentarsi dal servizio per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici utilizzando l'istituto del "permesso breve" oppure il proprio congedo ordinario, in luogo del "*congedo straordinario per malattia … anche in assenza di una patologia in atto*" che la predetta Direzione Centrale ha chiaramente indicato quale istituto cui imputare l'assenza in questione.

Gli stessi "signori" hanno ritenuto di poter autonomamente decidere di ritenere valida una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 2/2014 del 17.02.2014) che non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità dell'attività svolta e degli istituti previsti, come peraltro ha dovuto ammettere il Suo Dipartimento che, per iscritto, ha deciso che non potesse essere applicata al personale della Polizia di Stato!

Le richieste di intervento che Le abbiamo avanzato sono cadute ad oggi nel nulla, con ciò confermando le Sue enormi difficoltà ad adempiere al Suo ruolo di vero "Capo" del Dipartimento della P.S.!

Ebbene, **il Tar Lazio, con sentenza n. 5714/2015 del 25 febbraio 2015, ha ritenuto illegittima la menzionata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.**

Il Giudice amministrativo, difatti, ha affermato che

… né la circolare impugnata né - tantomeno - la legge hanno inteso sopprimere l'istituto dell'assenza per malattia, che continua ad essere applicabile …
… la volontà del legislatore, nell'utilizzare la parola "permesso" in luogo di "assenza", non può che essere ricondotta all'istituto giuridico rappresentato dai "permessi" e non all'istituto dell'assenza per malattia, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non necessariamente presuppone la presenza di una patologia in atto e quindi di una certificazione medica che la attesti.
Ne consegue, però, che non può ritenersi, come invece desumibile dalla circolare impugnata, che il riferimento ai "permessi" debba essere inserito "sic et simpliciter" nell'ambito della normativa contrattale collettiva

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

vigente, senza alcuna modifica e/o integrazione. …
… la norma di cui all'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01, nell'attuale conformazione, non fa alcun riferimento in questo senso, limitandosi ad affermare – appunto - che "il permesso" è giustificato mediante la presentazione di una determinata attestazione.
Il Collegio ritiene che ***se il legislatore avesse voluto dire quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti, avrebbe fatto uso di locuzioni del tipo "il permesso regolato dai vigenti contratti collettivi nazionali di comparto" o simili e non avrebbe utilizzato genericamente la locuzione "il permesso".***
Ciò vuol dire che un'interpretazione logicamente e sistematicamente orientata dalla norma non può essere quella proposta con la circolare impugnata, che direttamente ritiene di richiamare i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".
Ciò perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull'assenza per malattia, come sopra evidenziato. E' chiaro che tali "permessi" riguardavano la necessità di assentarsi dal lavoro per le ragioni più varie ma non anche per le assenze per terapie e simili di cui all'art. 55-septies cit. allora vigente.
L'utilizzo imposto immediatamente di tale tipo di permessi comporterebbe indubbiamente uno sconvolgimento nell'organizzazione di lavoro e personale del dipendente che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell'ulteriore modalità di "assenza per malattia" prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e del CCNL applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali "permessi" per documentati motivi personali diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant'altro.
… la circolare impugnata, operando direttamente nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, è illegittima per quanto dedotto essenzialmente e in misura assorbente nel primo motivo di ricorso, in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.
Per quanto dedotto, perciò, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della circolare impugnata, laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

Reiteriamo quindi, ancora una volta, la nostra pretesa di un Suo immediato intervento volto a far cessare le interpretazioni illegittime poste in essere dai suddetti Questori.

Laddove ritenesse che la questione non sia di Sua competenza o nelle Sue possibilità di azione, La preghiamo di inoltrare la presente a chi davvero comanda questa "Amministrazione".

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari

N. 05714/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08500/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8500 del 2014, proposto da: Federazione Lavoratori della Conoscenza-Cgil, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della Circolare n. 2 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in data 17.02.2014, pubblicata in GU Serie generale n. 85 dell'11.4.2014, nonchè dei provvedimenti attuativi ancorchè non conosciuti di data ignota e non comunicati e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la memoria difensiva della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2015 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL (FLC-CGIL) chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della circolare in epigrafe.

In particolare, tale disposizione, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, era inerente all'applicazione dell'art. 55-septies, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 16, comma 9, l. n. 111/2011 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 16 bis, d.l. n. 101/2013, conv. in l. n. 125/2013. Tale norma prevede ora che "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica*".

Tale testo legislativo, nella sua precedente conformazione, prevedeva invece - per quel che rileva nella presente sede - l'espressione "l'assenza è giustificata" in luogo di quella "il permesso è giustificato" e dopo le parole "di attestazione" non prevedeva l'espressione "anche in ordine all'orario".

Ebbene, sulla base della novella legislativa in questione, il Dipartimento della Funzione Pubblica adottava la suddetta circolare ove era precisato tra l'altro che, a

seguito della sua entrata in vigore, "…per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)…"; a tale osservazione seguivano poi ulteriori indicazioni in merito alle modalità di compilazione dell'attestazione in questione.

La FLC-CGIL, quindi, premettendo che il suo interesse all'impugnazione, in base alle disposizioni del suo Statuto, era quello di tutelare gli interessi di tutti i lavoratori della scuola statale, dell'università e degli enti pubblici di ricerca nonché delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica statale in relazione a un valore costituzionalmente protetto quale era il diritto alla salute, evidenziava che il personale di tali comparti si era domandato subito se per l'espletamento delle prestazioni indicate dalla norma era necessario richiedere un "permesso" ovvero, previa certificazione medica, un giorno di assenza per motivi di salute, nelle ipotesi di prestazione diagnostica non legata ad uno stato di malattia temporaneamente invalidante, tenuto conto delle diverse conformazioni dei permessi orari complessivi previsti per i vari comparti, di cui faceva una ricostruzione succinta.

In particolare, secondo la ricostruzione della Federazione ricorrente, con riferimento al comparto scuola, in base all'impugnata circolare il relativo personale sarebbe stato costretto a utilizzare i tre giorni annui di permessi personali o, per patologie gravi con terapie e trattamenti lunghi, a chiedere giorni di ferie.

Per tale ragione, la FLC-CGIL lamentava, in sintesi, quanto segue.

"*1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 comma 16 bis del decreto legge 101/2013 nonché del principio di gerarchia delle fonti. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze, sviamento*".

Il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva ritenuto di dover interpretare la norma nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici e non in relazione a quei soli comparti ove vi poteva essere qualche dubbio interpretativo.

La circolare impugnata, nell'introdurre la locuzione "permessi", non aveva considerato che la disposizione normativa di riferimento utilizzava tale termine in senso generico e quale modifica tecnica volta a stabilire che la giustificazione era da riferirsi al permesso richiesto e non all'assenza in quanto tale, con la conseguenza che ciò che doveva essere dimostrato, ai fini dell'esercizio del diritto, non era lo stato morboso (malattia in senso stretto) ma il titolo (appunto, il permesso) che aveva determinato l'insorgenza del diritto stesso (visita specialistica o esame clinico dall'esito, auspicabilmente, anche negativo). Poiché nell'ipotesi di mancato riscontro di patologie la giustificazione dell'assenza non poteva consistere in una certificazione medica di attestazione di stato patologico, come nelle assenza "per malattia", per tale ragione il legislatore si riferiva genericamente al "permesso".

Inoltre, l'interpretazione dell'Amministrazione non considerava l'ipotesi di sottoposizione, in caso invece di gravi patologie, a frequenti controlli e visite e la conseguente insufficienza del numero di permessi per ragioni personali.

In tal senso, la circolare, quale fonte "sotto ordinata" alla legge, non poteva introdurre limiti non previsti dalla norma primaria, secondo la conclusione cui è da tempo pervenuta la giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione, fermo restando che essa non vincolerebbe la stessa Autorità emanante né potrebbe creare obblighi per sé e per i giudici, ponendosi altrimenti in contrasto con l'art. 23 Cost.

"*2. Eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, illogicità ed ingiustizia manifesta*".

I “permessi” regolamentati nei rispettivi contratti di comparto hanno una finalità del tutto diversa da quella relativa alla cura dello stato di salute e anche per la loro esiguità non possono essere estesi ad altri scopi.

“*Violazione art. 97 e 32 della Cost.”.*

La Federazione ricorrente riteneva che una diversa interpretazione fondata sulla lettera dell’art. 16 bis cit. risulterebbe in contrasto con gli artt. 32 e 97 Cost., perché in violazione del diritto alla salute e all’integrità fisica e psichica dell’individuo.

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto di mera forma.

La domanda cautelare, su istanza di parte, era rinviata alla trattazione del merito.

La Federazione ricorrente depositava una memoria a sostegno ulteriore delle proprie tesi difensive e, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva la fondatezza delle tesi della Federazione ricorrente, nel senso che si va a illustrare.

In primo luogo, si ritiene opportuno precisare che l’utilizzo della parola “permesso”, in luogo della seconda espressione “assenza” invece presente nel precedente testo, non è stato logicamente introdotto a meri fini linguistici, per evitare una ripetizione dello stesso concetto, ma per fare riferimento a modalità di regolazione della mancata prestazione lavorativa legate agli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversi dalla malattia intesa come stato patologico in atto.

La norma infatti, già peraltro nella prima stesura, fa riferimento non solo a “terapie” e “prestazioni specialistiche”, che potrebbero ben collegarsi a stati patologici, ma anche a generiche “visite” ed “esami diagnostici”, che tali stati – auspicabilmente peraltro – potrebbero non rilevare.

E' evidente, infatti, che un soggetto può sottoporsi a indagini diagnostiche per mero fine esplorativo nonché a visita medica a mero scopo preventivo e/o di controllo di uno stato di buona salute.

Non appare quindi rilevante ai presenti fini ogni richiamo alla normativa (già esistente) che regola lo stato di "malattia" e i collegati diritti costituzionalmente protetti, che non appaiono messi in discussione dalla novella legislativa, la quale – si ribadisce – appare posta al fine di regolare situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato.

In sostanza, da un punto di vista sistematico, la novella in questione è stata disposta perché si erano spesso riscontrate anomalie nel ricorso all'istituto della "assenza per malattia" da parte di pubblici dipendenti in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata.

Ciò non toglie, comunque, che in caso di effettiva patologia e in ogni altro caso in cui il medico curante, a sua discrezionale valutazione tecnica, ritiene una (sia pure temporanea) inabilità al lavoro del dipendente, l'assenza è giustificata a titolo di malattia con la produzione della relativa attestazione e tale circostanza si manifesta certamente ogni qual volta il dipendente debba effettuare esami diagnostici, terapie, visite e il medico curante ritenga sussistente uno stato patologico o gli esami e le terapie abbiano essi stessi carattere invalidante.

Per quanto evidenziato, quindi, nè la circolare impugnata né - tantomeno - la legge hanno inteso sopprimere l'istituto dell'assenza per malattia, che continua ad essere applicabile, così come continuano ad essere applicabili, in tal caso, l'art. 71 l. n. 133/08 nonché le norme dei CCNL sul punto.

Sotto tale profilo, quindi, può concludersi nel senso che la volontà del legislatore, nell'utilizzare la parola "permesso" in luogo di "assenza", non può che essere ricondotta all'istituto giuridico rappresentato dai "permessi" e non all'istituto dell'assenza per malattia, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un

controllo medico non necessariamente presuppone la presenza di una patologia in atto e quindi di una certificazione medica che la attesti.

Ne consegue, però, che non può ritenersi, come invece desumibile dalla circolare impugnata, che il riferimento ai "permessi" debba essere inserito "sic et simpliciter" nell'ambito della normativa contrattale collettiva vigente, senza alcuna modifica e/o integrazione.

Il Collegio, infatti, osserva che la norma di cui all'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01, nell'attuale conformazione, non fa alcun riferimento in questo senso, limitandosi ad affermare – appunto - che "il permesso" è giustificato mediante la presentazione di una determinata attestazione.

Il Collegio ritiene che se il legislatore avesse voluto dire quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti, avrebbe fatto uso di locuzioni del tipo "il permesso regolato dai vigenti contratti collettivi nazionali di comparto" o simili e non avrebbe utilizzato genericamente la locuzione "il permesso".

Ciò vuol dire che un'interpretazione logicamente e sistematicamente orientata dalla norma non può essere quella proposta con la circolare impugnata, che direttamente ritiene di richiamare i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".

Ciò perché, evidentemente, tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull'assenza per malattia, come sopra evidenziato. E' chiaro che tali "permessi" riguardavano la necessità di assentarsi dal lavoro per le ragioni più varie (indicate anche dalla Federazione sindacale ricorrente) ma non anche per le assenze per terapie e simili di cui all'art. 55-septies cit. allora vigente.

L'utilizzo imposto immediatamente di tale tipo di permessi comporterebbe indubbiamente uno sconvolgimento nell'organizzazione di lavoro e personale del

dipendente che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell'ulteriore modalità di "assenza per malattia" prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e del CCNL applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali "permessi" per documentati motivi personali" diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant'altro.

Ne consegue, ad opinione del Collegio, che la novella legislativa in esame non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Tale conclusione appare confermata dalla stessa Amministrazione, secondo la documentazione depositata in diverso giudizio avente ad oggetto anche la medesima impugnativa in questa sede trattata e di cui il Collegio può avvalersi, laddove lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato a vari enti, una "Ipotesi di atto di indirizzo quadro all'ARAN per la sottoscrizione di un CCNQ in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti", sulla base delle "stratificazioni regolative in materia" che hanno indotto nel tempo "problematiche interpretative di diversa natura".

Nello specifico, è evidenziata proprio la problematica relativa alla novella dell'art. 55-septies, comma 5.ter, cit., laddove si sottolinea che "Le assenze dal servizio per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici richiedono una specifica disciplina contrattuale, con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione" e che "Tali assenze presentano la caratteristica di non essere assimilabili in tutto all'assenza per malattia, in quanto manca il presupposto della patologia in atto e di essere entro certi limiti giustificabili per la particolare causa, consistente nella esigenza di cura o di prevenzione". Segue poi una dettagliata descrizione delle ipotesi di individuazione

di specifici permessi legati a tale tipologia di assenza, diversi da quelli già previsti dalla contrattualistica vigente e ideati per scopi ulteriori, nella vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 16-bis, d.l. n. 101/13, conv. in l. n. 125/13, nonché una dettagliata descrizione dell'oggetto della futura contrattazione relativa a congedi parentali, per maternità, monte-ore".

Ne consegue, quindi, che la circolare impugnata, operando direttamente nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, è illegittima per quanto dedotto essenzialmente e in misura assorbente nel primo motivo di ricorso, in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

Per quanto dedotto, perciò, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della circolare impugnata, laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi per la novità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la circolare impugnata nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Prot. 380/15 S.N. Roma, 12 aprile 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro Pansa

OGGETTO: **Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**
LA STORIA INFINITA!!

SEGUITO

Egregio Signor Capo della Polizia,

con lettera del 2 febbraio 2015, che faceva seguito a precedente del 23 maggio 2014 inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Suo Dipartimento, ponevamo alla Sua attenzione le incredibili interpretazioni dell'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "assenze dal servizio" in oggetto richiamate, poste in essere da parte di alcuni Questori della Repubblica …. interpretazioni che chiaramente erano finalizzate a comprimere i diritti del personale della Polizia di Stato.

Ebbene, ai già menzionati Questori di Roma, Macerata e Trieste si sono adesso aggiunti quelli di Genova e Savona, anche questi trascinati da una inaccettabile volontà di applicare le norme secondo le proprie opinioni piuttosto che adeguarsi a quanto puntualizzato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento da Lei diretto in data 28 aprile 2014, allorquando, vista una interpretazione della norma emanata dalla Funzione Pubblica e riscontrata la sua inapplicabilità al personale della Polizia di Stato, ha inteso affermare che "*la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti*", laddove per "*previgenti disposizioni"* erano da intendersi quelle formalizzate con ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è "*possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto*".

Nel trasmetterLe gli atti relativi a quanto posto in essere da questi ultimi Questori di Genova e Savona, Le rimarchiamo ancora una volta quella che oramai è una certezza per tutti i Poliziotti: in questa Amministrazione ognuno fa come gli pare vista l'assenza di una guida realmente interessata alla sua funzionalità ed al rispetto tanto dei doveri che dei diritti del personale.

È ancora una volta gradito un cortese riscontro … non fosse altro perché il Suo silenzio inizia a preoccupare tanto che alcuni colleghi ci hanno pregati di chiedere l'aiuto della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?".

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari

COISP
COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
SINDACATO DI POLIZIA

Segreteria Provinciale di Genova
Via Diaz, n.2 – 16121 Genova
tel. +39 0105366226 - 3313696975
fax +39 0105366227
genova@coisp.it –www.coisplevante.it- www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Prot.72/SP/15 **Genova, li 10 Aprile 2015**

Al Signor Questore = G E N O V A =

OGGETTO: Circolare esplicativa assenze ai sensi legge 111. Richiesta annullamento.

In data 27 Gennaio 2015 la S.V. inoltrava a questa Segreteria circolare nr.2.9/267 recante:

> Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011 – art.16 commi 9 e 10: controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti; regime della reperibilità: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Modifiche apportate dal D.L 101/2013 convertito in Legge 125/2013

A tale proposito questa Segreteria provinciale vorrebbe cortesemente farLe notare quanto segue:

il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge 111/2011, stabilisce che "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.*".

Ciò stante, considerato il fatto che in innumerevoli Uffici periferici della polizia di Stato veniva negato al personale di potersi assentare dal servizio per assolvere alle esigenze dettate dalla norma di legge prima citata, la Segreteria Nazionale del COISP, in data 25 agosto 2012, ha indirizzato una lettera al Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiedendo l'emanazione di una circolare volta a chiarire la questione e a imporre il rispetto della suddetta normativa.

A tale pretesa, stante il silenzio del Dipartimento della P.S., sono seguite ulteriori note di sollecito da parte del COISP.

Solamente in data 2.8.2013, con lettera recante n. 557/RS/01/61/4166, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con riguardo alle assenze di cui all'oggetto, ha puntualizzato che era "***possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto***".

Il 29 marzo 2014, tuttavia, la Direzione Centrale per le Risorse Umane emanava direttamente una circolare (n. 333.A/9807.F.4/2085-2014), con la quale aveva inteso tornare sulla questione delle "*Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici*".

Tale "nuova" ministeriale richiamava una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state dettate, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Più in particolare, a fronte dei seguenti chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica

…. per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. aveva ritenuto che "*l'elaborazione di tale documento* (la circolare della Funzione Pubblica) e senza chiarire alcunchè ne pretendeva l'applicazione da parte di tutti gli Uffici di Polizia.

In data 11 aprile 2014, la Segreteria Nazionale del COISP era quindi costretta ad intervenire nuovamente, sottolineando che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica era assolutamente inadeguata per ciò che riguarda i poliziotti, il cui rapporto di lavoro non prevede "*permessi per documentati motivi personali*" né "*la banca delle ore*" mentre i "*permessi brevi*" sono limitati a sole 36 ore annue, oltre al fatto che non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero con ciò inficiando anche le esigenze di quei dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il COISP stigmatizzava inoltre la leggerezza con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane aveva ritenuto "*dettagliata e puntuale*" la circolare della Funzione Pubblica, quando invece doveva, a tale Direzione Centrale in primis, risaltare l'assoluta mediocrità di tale circolare e, conseguentemente, l'opportunità di un intervento risolutivo piuttosto che formalizzarla nel territorio con le ovvie assurde ricadute ai danni dei diritti del personale.

Veniva pretesa, in ultimo, una ulteriore circolare (questa volta davvero chiara!) che evidenziasse le modalità con le quali i poliziotti possono assentarsi dal servizio per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Ciò in quanto – precisava il COISP – non è nemmeno lontanamente supponibile che ai poliziotti venga negato il diritto a fruire compiutamente del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel contempo l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. (cui la nota del COISP era rivolta) veniva invitato a voler intervenire con assoluta urgenza nei confronti della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché la stessa provveda a revocare immediatamente la circolare in questione prima che la stessa procurasse ulteriori danni.

In data 28 aprile 2014, con circolare n. 333.A/9807.F.4/2718-2014, la menzionata Direzione Centrale ha rappresentato che, nelle more di un approfondimento della materia da parte anche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, "*la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti*".

In buona sostanza si ritornava a quanto previsto a seguito della sopra richiamata nota del 2.8.2013, con la quale era stato puntualizzato che era "*possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto*".

Per quanto sopra esposto questa segreteria Provinciale invita formalmente la S.V. ad annullare la circolare da Lei emanata in quanto stridente con l'attuale normativa.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale CO.I.S.P.

Segreteria Provinciale di Savona
Via Partigiani 2 - 17100 Savona
Tel. 3313710359
E mail Savona @coisp.it
Emiliano.bianchi@poliziadistato.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Prot. 10-SV-04/15 co.i.s.p. **Savona 10.04.2015**

AL SIG. QUESTORE DI SAVONA

OGGETTO : Circolare esplicativa assenze ai sensi legge 111. Richiesta annullamento.

In data 09/0472010 la S.V. inoltrava a questa Segreteria nota n. 332 categ. 2.12/2015 recante disposizioni sulla modalità per usufruire dei permessi ai sensi della legge 111/2011. A tale proposito questa Segreteria provinciale vorrebbe cortesemente farLe notare quanto segue:

Il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge 111/2011, stabilisce che "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.*".

Ciò stante, considerato il fatto che in innumerevoli Uffici periferici della polizia di Stato veniva negato al personale di potersi assentare dal servizio per assolvere alle esigenze dettate dalla norma di legge prima citata, la Segreteria Nazionale del COISP, in data 25 agosto 2012, ha indirizzato una lettera al Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiedendo l'emanazione di una circolare volta a chiarire la questione e a imporre il rispetto della suddetta normativa.

A tale pretesa, stante il silenzio del Dipartimento della P.S., sono seguite ulteriori note di sollecito da parte del COISP.

Solamente in data 2.8.2013, con lettera recante n. 557/RS/01/61/4166, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Umane, con riguardo alle assenze di cui all'oggetto, ha

puntualizzato che era "***possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto***".

Il 29 marzo 2014, tuttavia, la Direzione Centrale per le Risorse Umane emanava direttamente una circolare (n. 333.A/9807.F.4/2085-2014), con la quale aveva inteso tornare sulla questione delle "*Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici*".

Tale "nuova" ministeriale richiamava una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state dettate, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Più in particolare, a fronte dei seguenti chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica

> *.... per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).*

la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. aveva ritenuto che "*l'elaborazione di tale documento* (la circolare della Funzione Pubblica) e senza chiarire alcunchè ne pretendeva l'applicazione da parte di tutti gli Uffici di Polizia.

In data 11 aprile 2014, la Segreteria Nazionale del COISP era quindi costretta ad intervenire nuovamente, sottolineando che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica era assolutamente inadeguata per ciò che riguarda i poliziotti, il cui rapporto di lavoro non prevede "*permessi per documentati motivi personali*" né "*la banca delle ore*" mentre i "*permessi brevi*" sono limitati a sole 36 ore annue, oltre al fatto che non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero con ciò inficiando anche le esigenze di quei dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Il COISP stigmatizzava inoltre la leggerezza con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane aveva ritenuto "*dettagliata e puntuale*" la circolare della Funzione Pubblica, quando invece doveva, a tale Direzione Centrale in primis, risaltare l'assoluta mediocrità di tale circolare e, conseguentemente, l'opportunità di un intervento risolutivo piuttosto che formalizzarla nel territorio con le ovvie assurde ricadute ai danni dei diritti del personale.

Veniva pretesa, in ultimo, una ulteriore circolare (questa volta davvero chiara!) che evidenziasse le modalità con le quali i poliziotti possono assentarsi dal servizio per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Ciò in quanto – precisava il COISP – non è nemmeno lontanamente supponibile che ai poliziotti venga negato il diritto a fruire compiutamente del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel contempo l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. (cui la nota del COISP era rivolta) veniva invitato a voler intervenire con assoluta urgenza nei confronti della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché la stessa provveda a revocare immediatamente la circolare in questione prima che la stessa procurasse ulteriori danni.

In data 28 aprile 2014, con circolare n. 333.A/9807.F.4/2718-2014, la menzionata Direzione Centrale ha rappresentato che, nelle more di un approfondimento della materia da parte anche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, "*la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti*".

In buona sostanza si ritornava a quanto previsto a seguito della sopra richiamata nota del 2.8.2013, con la quale era stato puntualizzato che era "*possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto*".

Per quanto sopra esposto questa segreteria Provinciale invita formalmente la S.V. ad annullare la circolare da Lei emanata in quanto stridente con l'attuale normativa.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale CO.I.S.P.

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

QUESTURA DI SAVONA
Ufficio del Personale e Tecnico Logistico

Savona, 9 aprile 2015

N. 332 **Div.** Pers-T.L. **Categ.**2.12/2015

OGGETTO: Assenze del personale della Polizia di Stato per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

SIG. DIRIGENTE DIVISIONE ANTICRIMINE	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE DIVISIONE P.A.S.I.	**S E D E**
SIG. CAPO DI GABINETTO	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE SQUADRA MOBILE	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E S.P.	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE UFFICIO DEL PERSONALE E TECNICO LOGISTICO	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE UFFICIO POLIZIA DELL'IMMIGRAZIONE E DEGLI STRANIERI	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE DIGOS	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE	**S E D E**
SIG. DIRIGENTE UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE	**S E D E**
SIG. RESPONSABILE ALIQUOTA POLIZIA DI STATO PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI	**SAVONA**
SIG. DIRIGENTE COMMISSARIATO P.S.	**ALASSIO**

e, per conoscenza:

SIG. VICARIO DEL QUESTORE	**S E D E**
SEGRETERIE PROVINCIALI OO.SS. DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**

Come noto, il comma 5-*ter* dell'art.55-*septies* del D.Lgs. 165/2001, applicabile anche al personale della Polizia di Stato e più volte modificato, stabiliva testualmente che : *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all'orario rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".*

L'articolo di cui sopra, **non apportava alcuna novità in ordine alla modalità di imputazione delle relative assenze**, come peraltro riportato nella circolare n.2 del 17

febbraio 2014 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la quale *"... per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei C.C.N.L. o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)".*

Infatti, l'imputazione delle assenze trova legittimazione nella circolare n.8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, applicabile a tutti i pubblici dipendenti, richiamata nuovamente in quella successiva del 1° agosto 2011 n.10.

Con nota N.333.A/9807.F.4/2718-2014 del 28 aprile 2014, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso noto che, in attesa di acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull'esatta applicazione delle innovazioni introdotte dal D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n.125, .."*la gestione delle richieste di assenza dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti".*

Per il personale della Polizia di Stato che deve, pertanto, **durante l'orario di servizio,** sottoporsi alle prestazioni di cui al richiamato art.55-*septies*, gli unici istituti applicabili, al momento, sono:

- **permessi brevi recuperabili,** (art.17 DPR 395/1995) qualora la durata della visita lo consenta;
- **congedo straordinario per gravi motivi**, (art.37 DPR 3/1957) qualora il permesso breve non consenta di poter effettuare la visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico, previa presentazione della relativa attestazione sanitaria;
- **cambio turno**, (art.11 ANQ del 2009);
- **congedo ordinario.**

La relativa attestazione sanitaria, di struttura pubblica o privata, **dovrà contenere l'inizio e la fine della prestazione.**

Si ricorda, infine, che si può ricorrere al **congedo straordinario per malattia** solo in presenza di uno stato patologico del dipendente debitamente certificato, con diagnosi e prognosi, da parte di un sanitario (art.61 del Regolamento di Servizio) e nel caso di concomitanza fra l'espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

Le disposizioni di cui sopra avranno effetto immediato.

^^^^^^^

Copia della presente sarà pubblicata sul sito Web interno della Questura.

IL QUESTORE
(Santoro)

ff/lp

SINDACATO DI POLIZIA

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Prot. 126/15 S.N. Roma, 2 febbraio 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro Pansa

OGGETTO: **Art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**
LA STORIA INFINITA!!

Adesso anche il Questore di Roma pensa di poter dire la sua ed in un'Amministrazione sempre più incapace, come è oramai questa della P.S., forse ha proprio ragione a ritenere di poterlo fare!!

Egregio Signor Capo della Polizia,

con lettera del 23 maggio 2014 inviato all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Suo Dipartimento, recante prot. 494/14 S.N. e pari oggetto della presente, nel richiamare il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, conv. con mod. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha modificato l'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come di seguito evidenziato in grassetto

> Articolo 55-septies comma 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ~~**l'assenza è giustificata**~~ **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario,** rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.**

questa O.S. ha precisato che il raffronto tra il vecchio e il nuovo testo, coordinato con le norme contrattuali che riguardano la Polizia di Stato, portano alla ragionevole conclusione che nulla può essere in concreto variato rispetto al regime pre-riforma per il personale di Polizia, e che l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2/2014 del 17.02.2014 non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità dell'attività svolta e degli istituti previsti.

Puntualizzavamo che difatti, a seguito dell'intervento del COISP, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in data 28 aprile 2014, ha emanato una circolare con la quale ha affermato che "*la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti*".

Cosicché - continuavamo - **la maggior parte degli Uffici e Reparti di Polizia d'Italia si è adeguata a tale disposizione, ritornando alla gestione prevista dalla ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è *"possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto"*.**

Denunciavamo tuttavia che, in totale contrasto con quanto precisato dallo stesso Dipartimento, alcuni hanno preferito lasciare in stand-by i relativi provvedimenti di concessione, omettendo quindi di provvedervi, nelle more di una risposta al quesito da parte della Funzione pubblica. Portavamo in evidenza quanto accadeva presso le Questure di Macerata e Trieste e **chiedevamo a codesto Ufficio di esplicitare subito**

SINDACATO DI POLIZIA

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

ed a chiare lettere a tutti gli uffici centrali e periferici - Trieste e Macerata compresi - **che la circolare del 28 aprile 2014, stanti le specificità contrattuali che caratterizzano il rapporto di impiego della Polizia di Stato, va intesa nel senso che rivive la regolamentazione di cui alla circolare 557/RS/01/61/4166, del 2.8.2013 ove era puntualizzato che era "*possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto*", non rinvenendosi, nel nuovo testo dell'articolo 55 septies comma 5 ter, alcun elemento differenziale applicabile al personale della Polizia di Stato, rispetto al testo previgente.**

Ebbene, nel mentre l'Ufficio anzidetto continua a fare una pennichella in dolce compagnia della Direzione Centrale per le Risorse Umane che ancora non sembra in grado di "*acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull'esatta applicazione delle innovazioni normative introdotte dal D.L. n. 101/2013*" dei quali con la menzionata nota del 28.4.2014 si è dichiarata di essere "*in attesa*", alle interpretazioni assurde della citate Questure di Trieste e Macerata, si è aggiunto adesso il Questore di Roma il quale, stante la perdurante manchevolezza del Suo Dipartimento, ha ritenuto di poter dire la sua sulla questione, con ovvie implicazioni negative nei confronti del personale dallo stesso dipendente.

Con l'allegata nota del 10 gennaio u.s., difatti, il predetto Questore ha inteso affermare che "*visto il perdurare dell'attesa nel ricevere chiare e definitive linee guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rende necessario effettuare un'attenta disamina della materia in esame, non più procrastinabile, al fine di definire i criteri di applicazione in linea con le innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n. 101 e con quanto reso noto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane nella circolare n. 333.A9807.F/2718-2014 del 28.04.2014 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 2 del 17/02/2014*", per poi puntualizzare che "*le assenze dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, non possono rientrare nella fattispecie per la quale è prevista la concessione del congedo straordinario per malattia*" (l'esatto contrario di quanto affermato con la circolare del 28.04.2014 dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane!!!) per cui il personale che dovrà effettuare citate visite, terapie, etc… avrebbe dovuto fruire degli istituti dei permessi brevi recuperabili (art. 17 DPR 395/1995) e dei cambi turno (art. 11 ANQ).

Ancora una volta, quindi, Egregio Signor Capo della Polizia, mentre il Suo Dipartimento pensa evidentemente a tutt'altro che il buon governo del personale, ognuno fa quel che gli pare così creando un'applicazione delle normative che non ha nulla di univoco … con conseguente disparità di trattamento nei riguardi dei poliziotti.

Ma questa Sua Amministrazione è una o centomila???

È gradito un cortese riscontro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari

Questura di Roma

Cat. B1a n.1.2.13 **Roma,** 30 GEN. 2015

OGGETTO: Assenze del personale della Polizia di Stato per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Al Sig. Vicario
Ai Sigg. Dirigenti Divisioni e Uffici Questura
Ai Sigg. Dirigenti Commissariati di P.S. Sezionali e Distaccati
Al Personale Polizia di Stato - Albi

E p.c. : 30 GEN. 2015

Alle Organizzazioni Sindacali

L O R O S E D I

Come è noto il comma 5 ter dell'art.55 septies del decreto legislativo n.165/2001, applicabile anche al personale della Polizia di Stato, stabiliva che "*nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione*".

Come comunicato con circolare Cat.B1a n.1.2.13 del 20.02.2014, il D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n.125, ha emendato il suddetto comma 5 ter dell'art.55 septies, prescrivendo l'imputabilità delle assenze di cui sopra all'istituto del permesso e prevedendo l'indicazione dell'orario nelle attestazioni rilasciate al riguardo.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con circolare n.333.A9807.F.4/2718-2014 del 28.04.2014, ha reso noto che, in attesa di acquisire da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri di attuazione sull'esatta applicazione dell'innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n.101, *la gestione delle richieste per le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici deve essere effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativi prescritti.*

A seguito di tale comunicazione ministeriale questa Questura, con circolare datata 07.05.2014, ha evidenziato che, nell'attesa di ricevere precise disposizioni, *temporaneamente* occorreva far riferimento al contenuto della precedente circolare del 02.01.2014, in cui era stato reso noto che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, oltre ai casi in cui è possibile richiedere il congedo straordinario per gravi motivi, si poteva ricorrere anche agli altri istituti quali, il permesso breve, il cambio turno o l'imputazione a malattia.

Ciò premesso, visto il perdurare dell'attesa nel ricevere chiare e definitive linee guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, si rende necessario effettuare un'attenta ed accurata disamina della materia in esame, non più procrastinabile, al fine di definire i criteri di applicazione in linea con le innovazioni normative introdotte dal suddetto D.L. n.101 e con quanto reso noto dalla suddetta Direzione nella circolare n. 333.A9807.F.4/2718-2014 del 28.04.2014 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.2 del 17/02/2014.

Pertanto, tenuto conto anche di quanto deciso in materia da altri Uffici dell'Amministrazione, come la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato con circolare n.2014/0004177 del 26.06.2014, si ritiene che, a seguito di quanto introdotto dal D.L. 101, le assenze dal servizio per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, non possano rientrare nella fattispecie per la quale è prevista la concessione del congedo straordinario per malattia. Quindi, nelle more della soluzione del quesito formulato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane al Dipartimento della Funzione Pubblica, **a decorrere dal 01 gennaio 2015**, gli unici istituti attivabili dal dipendente della Polizia di Stato in occasione delle visite specialistiche ed esami diagnostici in parola, sono i ***previgenti istituti*** del **congedo straordinario per gravi motivi** (art.37 DPR 3/1957), dei **permessi brevi** recuperabili (art.17 D.P.R. 395/1995) e dei **cambi turno** (art.11 A.N.Q. 2009).

Al riguardo si precisa che il ricorso al congedo straordinario per malattia può essere effettuato solo in presenza di uno stato patologico del dipendente debitamente certificato, con diagnosi e prognosi, da parte di un sanitario (art.61 del Regolamento di Servizio). Peraltro, nel caso di concomitanza fra l'espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia che, come sopra detto, deve essere attestata da parte di un medico.

Si confida nella massima osservanza di quanto sopra da parte delle SSLL, con preghiera di voler dare la più ampia diffusione della presente a tutto il personale dipendente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il quale potrà fare ricorso a tali istituti nel rispetto delle relative normative, regolamenti e modalità di applicazione.

IL QUESTORE
(D'Angelo)

/LR

COISP
COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
SINDACATO DI POLIZIA

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Prot. 494/14 S.N. Roma, 23 maggio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: **Art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lgs. 165/2001 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.**
LA STORIA INFINITA!!

Il D.L. 31-8-2013 n. 101 conv. con mod. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha modificato l'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per praticità evidenziamo sotto le modifiche in grassetto.

Articolo 55-septies comma 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ~~**l'assenza è giustificata**~~ **il permesso è giustificato** mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario,** rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione **o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.**

Il raffronto tra il vecchio e il nuovo testo, coordinato con le norme contrattuali che riguardano la Polizia di Stato portano alla ragionevole conclusione che nulla può essere in concreto variato rispetto al regime pre-riforma per il personale di Polizia, e che l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2/2014 del 17.02.2014 non è affatto conciliabile con il nostro Comparto per la peculiarità dell'attività svolta e degli istituti previsti (v. anche intervento di questa Segreteria n. 361/14 S.N. dell'11 aprile 2014).

Difatti, a seguito dell'intervento del COISP, la Direzione Centrale per le Risorse umane, in data 28 aprile 2014, ha emanato una circolare con la quale si è affermato che "*la gestione delle richieste di assenze dal servizio per espletare visite, terapie e prestazioni specialistiche sarà effettuata secondo le previgenti disposizioni regolamentari, previo accertamento dei presupposti normativamente prescritti*".

Cosicché, **la maggior parte degli Uffici e Reparti di Polizia d'Italia si è adeguata a tale disposizione, ritornando alla gestione prevista dalla ministeriale n. 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013, in cui si legge che è "*possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto*".**

La maggior parte, ma non tutti.

Risulta infatti che alcuni abbiano preferito lasciare in stand-by i relativi provvedimenti di concessione, omettendo quindi di provvedere, nelle more di una risposta al quesito da parte della Funzione pubblica.

Tra essi spiccano le questure di **Macerata e Trieste**.

Macerata usa il più sbrigativo criterio di Ponzio Pilato, sulla base del quale si limita a diramare la ministeriale del 28 aprile 2014 *"per opportuna conoscenza e per la massima diffusione al personale dipendente"* alimentando così la confusione e di fatto costringendo i dipendenti interessati a dette visite a pendere dalle labbra del magnifico Reggente dell'Ufficio personale.

Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Trieste, invece, ha emanato una circolare interna con la quale si dispone che "*le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici saranno giustificate a titolo di permesso orario (i permessi brevi …) o di congedo straordinario per gravi motivi"*. Quanto sopra viene fatto "*nell'intento di trovare una provvisoria regolamentazione della materia aderente al buon senso e alla logica del recente dettato legislativo"*.

Incredibile ma vero! L'illuminato Questore di Trieste si arroga il potere di regolamentare la materia, disponendo addirittura l'utilizzo di due istituti che il Dipartimento non ha ritenuto applicabili al caso di specie: l'obbligo di fruire dei permessi brevi è stato revocato in quanto tale istituto è stato riconosciuto non confacente a garantire l'assolvimento del diritto in questione; il congedo straordinario per *gravi motivi* non è mai stato neppur minimamente considerato!!

Beh, è evidente che a rimetterci, in entrambi i suddetti casi, è il personale che versa in condizioni di particolare fragilità.

È altresì evidente che, a parità di disciplina, non è ammissibile che i Questori facciano di testa propria, creando così discriminazioni evidentissime, fondate soltanto sul dato geografico.

Si chiede pertanto a codesto Ufficio di **esplicitare subito ed a chiare lettere a tutti gli uffici centrali e periferici - Trieste e Macerata compresi - che la circolare del 28 aprile 2014, stanti le specificità contrattuali che caratterizzano il rapporto di impiego della Polizia di Stato, va intesa nel senso che rivive la regolamentazione di cui alla circolare 557/RS/01/61/4166, del 2.8.2013 ove era puntualizzato che era *"possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto"*, non rinvenendosi, nel nuovo testo dell'articolo 55 septies comma 5 ter, alcun elemento differenziale applicabile al personale della Polizia di Stato, rispetto al testo previgente.**

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP